



STORIA ROMANA

Scienze dei Beni culturali; Storia

Ventottesima lezione:
«*Leggi de ambitu* e prassi politica
negli anni sessanta e cinquanta del I sec. a.C.»

02-05-2022

Ambitus e ambizione

Essere ambiziosi è uno dei requisiti richiesti a uomini e donne del XXI secolo che aspirino a "fare carriera"; è indice di determinazione nel raggiungere un obiettivo e

caratterizza chi "punta in alto". Eppure non tutto è consentito pur di avere successo: si può "osare", ma pur sempre nei limiti del buonsenso e della legalità. Anche nella società romana l'ambizione si trovava al confine tra ciò che era ammesso e ciò che non lo era: riferendosi nello specifico alla vita politica, *ambire* significava '**andare in giro a caccia di voti**' in campagna elettorale. Si poteva raggiungere consenso elettorale con mezzi leciti, distribuendo generosamente dei doni o allestendo dei banchetti per pochi amici fedeli, oppure avviare una pervasiva attività di corruzione, tramite agenti elettorali (*divisores*) che distribuivano denaro agli elettori. Un gran numero di leggi *de ambitu* cercò di frenare la compravendita di voti che generava veri e propri **brogli elettorali**. Tra queste la legge Calpurnia del 67 a.C. vietò i pranzi pubblici, occasioni per acquistare **facile consenso**: quale cittadino poteva resistere alla tentazione di mangiare gratis? Tuttavia era semplice per il candidato aggirare la legge, spacciando un lauto banchetto per un atto di eccezionale generosità. Egli sfruttava **ogni opportunità per mettersi in mostra**, ad esempio poteva finanziare spettacoli pubblici, finché una legge Tullia proposta da Cicerone console non vietò ai candidati di finanziare, nel biennio antecedente alla discesa in campo, i giochi gladiatorii, la più grande passione del popolo; bisognava in qualche modo limitare investimenti folli destinati a "**farsi pubblicità**". Ancora oggi l'ambizione fa leva sull'attrazione che il potere esercita sul cittadino: il reato di *ambitus*, che potremmo tradurre nel **voto di scambio**, si configura quando il candidato, in cambio del voto, elargisce **qualcosa che non è autorizzato a offrire**: pressioni in appalti e concorsi pubblici, opportunità di guadagno attraverso pratiche poco raccomandabili, condoni di abusi edilizi.

N.B.
DIVISORES
(distributori
di donativi)

LEGGI E DELIBERE CONTRO LA CORRUZIONE ELETTORALE

1. *Lex Antia* 68 a.C.
2. *Rogatio Cornelia de ambitu* 67 a.C.
3. *Lex Calpurnia Acilia de ambitu* 67 a.C.
4. *Lex Fabia de numero sectatorum* 64 a.C.?
5. *Senatusconsulta* del 64-63; poi del 56 a.C.
6. *Lex Tullia Antonia de ambitu* 63 a.C.
7. *Lex Licinia de sodaliciis* 55 a.C.
8. *Lex Pompeia de ambitu* 52 a.C.

N.B.
SECTATORES
(accompagnatori)

SODALICIA
(aggregazioni cittadine)

Le varie forme del reato *de ambitu*

- Allestimento di banchetti pubblici
- Assegnazione di posti gratuiti per assistere a spettacoli nel circo e nel foro
- Organizzazione di giochi gladiatorii in corrispondenza della candidatura
- Arruolamento di una folla prezzolata di accompagnatori
- Distribuzione di denaro e donativi tramite agenti elettorali

LE NOTTI ATTICHE

24.

LIBRO SECONDO

Dell'antica frugalità e delle antiche leggi
contro il lusso.

13. Viene poi la legge Anzia¹² che, oltre ad occuparsi delle spese dei banchetti, stabilisce anche che un magistrato in carica o designato non possa accettare se non da determinate persone inviti a cena.

Cass. Dio. 38.* Queste cose dunque accaddero sotto il consolato
XXXVI di Acilio e di Pisone. I consoli inoltre proposero che gli uomini riconosciuti colpevoli di brogli non potessero ottenere cariche, né diventare senatori, e in aggiunta pagassero un'ammenda. 2. Infatti, dopo che era stato ripristinato il potere dei tribuni, molti di coloro che erano stati cancellati dalle liste dei senatori ad opera dei censori brigavano in un modo o nell'altro per rientrare in Senato: per questo si ordivano molti intrighi per ottenere le cariche. 3. I consoli avevano presentato la legge non perché fossero sdegnati per gl'intrighi (infatti si era scoperto che anche loro avevano compiuto brogli, e Pisone, che era stato accusato per questo, era riuscito a evitare il processo, corrompendo varie persone), ma perché costretti dal Senato. 4. La legge era stata provocata dal fatto che il tribuno Gaio Cornelio pretendeva pene severissime contro i colpevoli di brogli, e il popolo era d'accordo. Il Senato, avendo capito che un castigo eccessivo è un buon deterrente come minaccia, ma difficilmente trova gente pronta ad accusare e giudici disposti a condannare i colpevoli, proprio per la severità stessa del castigo, 5. mentre la moderazione favorisce l'accusa e non impedisce la condanna, volle mitigare la proposta del tribuno e ordinò ai consoli di fare una legge. **39.** E poiché la data delle elezioni era stata fissata, per cui non era permesso promulgare nessuna legge prima che esse fossero tenute, e coloro che brigavano per le cariche provocavano molti

e gravi disordini, tanto che si arrivava al delitto, i senatori⁴⁵ decretarono che la legge fosse promulgata anche prima delle elezioni, e che fosse data una guardia del corpo ai consoli. 2. Sdegnato per questo, Cornelio propose che fosse vietato ai senatori di dare una carica a chi l'avesse chiesta in modo contrario alla legge e di prendere decisioni che fossero di competenza del popolo.

*Asc. in Corn. 74-75 Clark. Qua re cum haec populus Romanus videret et cum a tribunis plebis doceretur, nisi poena accessisset in divisores, exstingui ambitum nullo modo posse, **legem hanc Corneli flagitabat, illam quae ex S.C. ferebatur repudiabat.***

Per tale motivo il popolo romano, dopo essersene reso conto e aver appreso dai tribuni della plebe che, se non fosse stata prevista una pena per gli agenti elettorali, non sarebbe stato possibile in alcun modo estinguere il broglio, sollecitava questa legge di Cornelio e **rifiutava** quella proposta in conformità al senatoconsulto.

Me reprehendis, quod idem defendam quod lege¹ punierim. Punivi ambitum, non innocentiam; ambitum vero ipsum vel tecum accusabo, si voles. Dixisti senatus consultum me referente esse factum, si mercede conducti obviam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus vulgo locus tributim et item prandia si vulgo essent data, contra legem Calpurniam factum videri. Ergo ita senatus si iudicat, contra legem facta haec videri, si facta sint, decernit quod nihil opus est, dum candidatis morem gerit. Nam factum sit necne vehementer quaeritur; si factum sit, quin contra legem sit dubitare nemo potest. [68] Est igitur ridiculum, quod est dubium, id relinquere incertum, quod nemini dubium potest esse, id iudicare. Atque id decernitur omnibus postulantibus candidatis, ut ex senatus consulto neque cuius intersit, neque contra quem sit intellegi possit. Quare doce a L. Murena illa esse commissa; tum ego met tibi contra legem commissa esse concedam.

Mi rimproveri di

difendere proprio la colpa che ho punita con la mia legge¹. È il broglio che io ho punito, non già l'innocenza, ma il broglio vero e proprio avrà in me addirittura un accusatore che si unirà a te, se lo vorrai. Hai detto che su mia proposta il senato votò un decreto in base al quale costituisce violazione della legge Calpurnia l'eventuale assoldamento di gente per andare incontro ai candidati e per seguirli in corteo, l'assegnazione indiscriminata per tribù di posti gratuiti negli spettacoli gladiatorii e così pure l'offerta generalizzata e pubblica di pranzi. Se dunque il senato ritiene che tali pratiche costituiscano, se messe in atto, una violazione della legge, mentre accontenta i candidati che l'hanno sollecitato, fa un decreto perfettamente inutile; perché è importante ricercare se si è agito così o meno; se sì, che tale comportamento costituisca una violazione della legge nessuno potrebbe metterlo in dubbio. [68] È dunque ridicolo lasciare avvolto nell'incertezza il punto dubbio e pronunciarsi su quello che per nessuno potrebbe essere dubbio. E non basta: si tratta di un decreto fatto su richiesta di tutti i candidati, sicché non è possibile capire né a favore di chi né a danno di chi esso è rivolto. Dimostrami perciò che Murena ha commesso tali illegalità: allora proprio io ti concederò come avvenuta la violazione della legge.

Cic. Sest. 133. Va affermando che i miei decreti non gli vanno affatto a genio: ma è notorio, dato che non tiene in alcun conto la legge che vieta espressamente di offrire degli spettacoli gladiatorii durante il biennio in cui si sia posta la propria candidatura ad una magistratura o si abbia l'intenzione di porla.

Cic. Vat. [37] E dimmi ancora perché la legge ⁵ che io ho fatto votare, in virtù d'un senatoconsulto, sul broglio elettorale, che ho fatto votare senza fare ricorso alla violenza, che ho fatto votare rispettando gli auspici, che ho fatto votare rispettando le leggi Elia e Fufia ⁶, tu non la consideri una legge ⁷, mentre io obbedisco alle tue ⁸, comunque sia avvenuta la loro approvazione; la mia legge proibisce espressamente di « OFFRIRE DEGLI SPETTACOLI GLADIATORII NEL BIENNIO IN CUI SI SIA CANDIDATI A UNA MAGISTRATURA O SI ABBA INTENZIONE DI ESSERLO, SALVO CHE IL GIORNO NON SIA STATO FISSATO DA UNA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA »; ora, quale follia sì grave s'è impadronita di te da osare offrire degli spettacoli gladiatorii proprio nel periodo della tua candidatura? ⁹ Immagini tu che si possa trovare un tribuno della plebe tanto simile a quel tuo fedelissimo malfattore ¹⁰ da impedire la tua incriminazione in base alla mia legge?

Scritta a Roma alla fine del mese di luglio del 54.

[4] Gli intrighi elettorali tornano ad imperversare e fanno spavento. Non sono stati mai di pari atrocità. Alle Idi di luglio il tasso di interesse è passato da un terzo a due terzi per cento al mese, per effetto del complotto di Memmio⁶ e dei consoli⁷ che si sono messi in combutta con Domizio⁸. Solamente Scauro⁹ potrebbe, a malapena, avere la meglio su quel complotto; Messalla¹⁰ è avvilito. Non vado raccontando cose esagerate: il loro piano è di impegnarsi a versare perfino la somma di dieci milioni di sesterzi ai votanti della prima centuria¹¹. La situazione fa divampare una violenta avversione. I candidati alla carica di tribuno si sono obbligati, dopo aver depositato cinquecentomila sesterzi per ciascuno nelle mani di Marco Catone¹², a dare impulso alla propria candidatura, rispettando il volere di lui nel senso che chiunque abbia seguito una linea divergente sia condannato da lui. Per davvero, se queste elezioni andranno, come si pensa, esenti da intrallazzi, Catone da solo assommerà un potere superiore a quello di tutte le leggi e di tutti i giudici.

Ambitus redit immanis

Res ardet invidia

*Quae quidem comitia
si gratuita fuerint...*

ep. ad Q. fr. 3.2.3, 11 ottobre 54 a.C.:

De ambitu postulati sunt omnes qui consulatum petunt [...]

Magna res in motu est, propterea quod aut hominum aut legum interitus ostenditur. Opera datur ut iudicia ne fiant.

Risultano accusati di broglio elettorale tutti quelli che attualmente aspirano alla carica di console [...] La situazione è in movimento e gli interessi in gioco sono grossi, per il fatto che si profila la fine o dei singoli individui o delle leggi. Vengono messe in atto manovre per far sì che i processi non abbiano luogo.